

## DICHIARAZIONI

---

### ***Gli effetti della dichiarazione integrativa a favore***

di Angelo Ginex

Gli [articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#) stabiliscono che **le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare **non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento** di cui agli [articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini delle **imposte dirette**, l'utilizzo in **compensazione** orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore:

- **è sempre consentito** in caso di credito derivante dalla correzione di errori contabili o di credito che scaturisce da una **dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**;
- **è consentito**, con riferimento al versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, in caso di **dichiarazione trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, ma entro il termine per l'accertamento.

**Ai fini Iva**, parimenti, se la dichiarazione integrativa a favore è trasmessa:

- **entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**, il credito emergente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, compensato o richiesto a rimborso;
- **oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva**, il credito emergente può essere:

1. **richiesto a rimborso** (ma non portato in detrazione), ove ricorrano i presupposti di cui agli [articoli 30 e 34, comma 9, D.P.R. 633/1972](#):

a) cessazione dell'attività;

b) oppure, se il rimborso è superiore a 2.582,28 euro, quando sussiste una delle seguenti ipotesi:

i) quando si esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano

l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

ii) quando si effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

iii) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

iv) quando si effettuano prevalentemente operazioni non soggette all'imposta;

v) quando si tratta di soggetto non residente

vi) anche fuori dai suddetti casi, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili.

2. oppure, **utilizzato in compensazione orizzontale**, ma solo a fronte di debiti maturati nel **periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa** e con specifica indicazione nella dichiarazione ordinaria del periodo in cui avviene l'integrazione.

